



## **REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA, DECORO, SANITA' PUBBLICA E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO**



**Approvato con delibera di Consiglio Comunale**

**n°56 del 30/12/2019**

### **INDICE**

#### **TITOLO I- PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Ruolo del Comune
- Articolo 3 - Autorità Sanitaria Locale
- Articolo 4 - Ruolo dei cittadini
- Articolo 5 - Procedure e termini
- Articolo 6 - Ambito tematico
- Articolo 7 - Competenze del Comune

#### **TITOLO II - IGIENE DEL SUOLO**

- Articolo 8 - Pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico

- Articolo 9 - Divieto di abbandono, scarico o deposito su suolo pubblico o aperto al pubblico di rifiuti od altro
- Articolo 10 - Modalità di conferimento rifiuti al Servizio di Nettezza Urbana
- Articolo 11 - Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari
- Articolo 12- Norme di civiltà
- Articolo 13 - Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato
- Articolo 14- Divieto di abbruciamento
- Articolo 15- Barbecue, forni domestici e similari
- Articolo 16- Divieto lavaggio autoveicoli
- Articolo 17- Divieto somministrazione cibo ai piccioni
- Articolo 18 - Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere
- Articolo 19 - Divieto di campeggio
- Articolo 20- Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente
- Articolo 21- Manufatti contenenti amianto

### **TITOLO III- IGIENE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

- Articolo 22 -Divieto di sbarrare, intercettare e costruire sui corsi d'acqua
- Articolo 23 -Conduzione dei terreni e delle aree scoperte
- Articolo 24- Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua
- Articolo 25- Formazione di acqua stagnante
- Articolo 26 -Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali
- Articolo 27- Uso acqua potabile

### **TITOLO IV- SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE**

- Articolo 28 -Campo di applicazione

### **TITOLO V- IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI -RICOVERO ANIMALI**

- Articolo 29- Allevamenti e ricoveri temporanei
- Articolo 30 -Trasporto e smaltimento carcasse
- Articolo 31- Manifestazioni con concentrazione di animali
- Articolo 32 -Distanze minime tra abitazioni e allevamenti a carattere familiare

### **TITOLO VI- INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

#### **Sezione I -INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

- Articolo 33 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione
- Articolo 34 - Roditori
- Articolo 35 - Insetti molesti
- Articolo 36 - Avvelenamenti
- Articolo 37 Trattamento di piante soggette ad infestazione da "processionaria".

#### **SEZIONE II QUALITA' DEL VIVERE COMUNE – DECORO URBANO**

- Articolo 38 - Aree Pubbliche
- Articolo 39 - Piccioni ed altri volatili nei centri abitati

### **TITOLO VII- IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE**

- Articolo 40-Misure di tutela igienico-sanitaria

Articolo 41 -Detenzione di cani  
Articolo 42- Raccolta delle deiezioni solide dei cani  
Articolo 43 -Aree riservate per lo sgambamento dei cani  
Articolo 44 - Colonie feline

## **TITOLO VIII- SANZIONI**

Articolo 45 - Controlli e sanzioni - Tabelle sanzioni -  
Articolo 46 - Entrata in vigore

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- D.lgs.3 aprile 2006 n.152 " Norme in materia ambientale"
- Codice Civile (approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262)
- Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della strada D.P.R.16/12/1992 n.495
- L.R.T. 21 marzo 2000 n.39 "Legge Forestale della Toscana"
- Regolamento di attuazione D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.48/R del 2003 Regolamento forestale della Toscana.
- L.R.T. 25 maggio 1998 n.26 "Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore" come modificata dalla L.R.T. 27 giugno 1994 n.48
- L.R.T. 23 marzo 2000 n.42 " Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo
- R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" come modificato dalla legge 13 luglio 1911 n.774 " Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni"
- R.D 8 maggio 1904 n.368 " Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"
- D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R " Regolamento di Attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20";
- D.lgd 13 gennaio 2003 n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Delibera C.R. 25 gennaio 2000 n.12 " Approvazione del Piano di indirizzo territoriale";
- L.R.T. 31 maggio 2006 n.20 " Norme per la tutela delle acque dallo inquinamento";
- Regolamento CE n.1774/2002
- T.U. 27 luglio 1934 "Testo Unico leggi sanitarie"
- L.R.T 16 agosto 2001 n.39 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate".
- Legge 25 gennaio 1994 n.82 " Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione e D.M 7 luglio 1997 n.274
- Ordinanza del Ministero della Salute 3 marzo 2009 e s.m.i.
- L.R.T. 20 ottobre 2009 n.59 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995 n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo
- D.lgs.18 agosto 2000 n.267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale"
- T.U. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

## **TITOLO I^- PRINCIPI GENERALI**

### **Premessa**

**Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale di Gavorrano intende stimolare nella cittadinanza l'interesse per la cura delle aree private e il decoro degli spazi pubblici. Le norme indicate nei seguenti articoli non sono esaustive ma integrative e complementari alle disposizioni Comunitarie, Nazionali e Regionali. L'intento è quello di indicare ai cittadini e ai visitatori del nostro territorio comunale, alcuni principi della convivenza civile, che potranno essere uno strumento efficace solo se ogni individuo si sentirà responsabile del bene comune.**

**“Se vuoi cambiare il mondo inizia a cambiare te stesso”**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento in materia di igiene urbana, allo scopo di tutelare la salute e la qualità dell'ambiente, in riferimento ai compiti attribuiti, conferiti o delegati all'Amministrazione Comunale.
2. Il presente Regolamento si configura come strumento attuativo della normativa vigente in materia di igiene urbana e salute pubblica, e si integra ad altre materie (urbanistica, edilizia, attività produttive, ecc.), che sono inserite in altri piani e regolamenti.
3. Restano comunque ferme le attribuzioni riferite al Sindaco previste dalla normativa speciale in materia di tutela della salute pubblica in qualità di Ufficiale Sanitario.

### **Articolo 2 - Ruolo del Comune**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi agli interessi di salute pubblica della collettività.
2. Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto delle normative di riferimento, con criteri di efficienza ed efficacia, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto interne all'Ente e attuando forme di cooperazione con altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti ai diversi livelli di controllo.
3. Il Comune vigila sul territorio per ciò che concerne l'igiene urbana, l'ambiente e la salute pubblica per quanto di propria competenza, avvalendosi di strutture interne all'Ente e in collaborazione con istituzioni pubbliche esterne.
4. Il Comune informa la cittadinanza sullo stato dell'ambiente e sui potenziali rischi che minacciano la salute pubblica.

### **Articolo 3 - Autorità Sanitaria Locale**

1. Il Comune ha competenza per l'emanazione di atti amministrativi ed autoritativi inerenti la salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, avvalendosi per gli accertamenti delle proposte tecniche dei competenti Servizi territoriali della ASL.
2. Il Comune ha altresì facoltà di avvalersi del Dipartimento Prov.le A.R.P.A.T per l'acquisizione di informazioni o di pareri che ritenga necessario.
3. L'azione di cui sopra si esplica attraverso le funzioni referenti a:
  - a. il Sindaco quale Autorità sanitaria Locale, cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità nel territorio comunale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica.

- b. i servizi e le strutture del comune cui sono attribuite le funzioni amministrative e d'emanazione di atti in materia d'igiene ambientale e sanità pubblica.

#### **Articolo 4 - Ruolo dei cittadini**

Ogni cittadino ha il dovere di:

- contribuire nelle forme possibili alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica e alla cura del decoro urbano, rispettando le norme di comportamento indicate nel presente Regolamento e nelle altre discipline speciali;
- adottare comportamenti individuali e collettivi che non creino rischio per l'ambiente e la salute pubblica;
- osservare il presente Regolamento.

#### **Articolo 5 - Procedure e termini**

1. Nei casi di segnalazione, esposti relativi ad inconvenienti igienico-sanitari il Comune valuta la tipologia del fatto segnalato e la A.S.L. sarà attivata esclusivamente nei casi ove si ravvisi un rischio per la salute pubblica.

2. Qualora dall'intervento degli organi tecnici incaricati si configuri la natura privatistica della prestazione svolta, l'interessato sarà tenuto al pagamento della tariffa secondo le cifre indicate nei vigenti tariffari regionali.

#### **Articolo 6 - Ambito tematico**

1. Si definiscono inconvenienti igienici tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

2. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione quale inconveniente igienico e dei conseguenti provvedimenti, l'esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.

#### **Articolo 7 - Competenze del Comune**

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, attivarsi mediante:

- Avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi di uffici comunali o della Polizia Municipale, quale organo di vigilanza sul territorio;
- adozione dei provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze, quali ordinanze o diffide per il ripristino;
- esercitare la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati;
- informare i soggetti autori della segnalazione sull'esito degli accertamenti e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.

2. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Comune si può avvalere dell'Azienda A.S.L. e dell'A.R.P.A.T., attivando i necessari accordi e/o protocolli previsti dalla Legislazione vigente.

### **TITOLO II - IGIENE DEL SUOLO**

#### **Articolo 8 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche**

1. Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello dagli ambiti territoriali ottimali (A.T.O) alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed alla pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico, tramite affidamento del servizio nelle forme stabilite dalla legge.

2. Il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade e aree pubbliche deve comunque garantire il mantenimento igienico dei luoghi, evitando la permanenza prolungata dei rifiuti depositati dai cittadini per la raccolta.

3. In caso di segnalazioni da parte dei cittadini di inconvenienti e/o carenze del servizio pubblico di raccolta e spazzamento, rilevate dagli organi di controllo o da servizi comunali, sarà attivato, da parte del Comune, il Gestore del Servizio per l'adozione dei necessari interventi di ripristino delle condizioni igieniche e per il mantenimento delle stesse.

#### **Articolo 9 - Divieto di abbandono, scarico o deposito su suolo pubblico o aperto al pubblico, di rifiuti od altro**

E' vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto di qualsivoglia tipologia e dimensione, compresi materiali di risulta derivanti da demolizioni di attività edili e scavi.

Per le norme di comportamento riservate ai proprietari e conduttori di cani, si rimanda agli artt.40 e successivi del presente regolamento.

#### **Articolo 10 - Modalità di conferimento rifiuti al Servizio di Nettezza Urbana**

1. I cittadini hanno l'obbligo di depositare i rifiuti della nettezza urbana negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dall'accordo tra Comune di Gavorrano, Autorità d'Ambito A.T.O Toscana Sud e dal Gestore del Servizio di raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti. E' severamente vietato l'abbandono di rifiuti urbani destinati alla raccolta da parte del Gestore Unico, all'esterno e in corrispondenza degli appositi contenitori, anche nel caso che questi risultino già colmi.

Devono essere, altresì, rispettate le modalità di raccolta differenziata e di conferimento dei vari materiali secondo i turni di ritiro del porta a porta se e dove previsto.

2. Gli ambulanti che esercitano il commercio durante i mercati settimanali e altri devono obbligatoriamente mantenere pulito il suolo, raccogliendo tutti i rifiuti e residui della propria attività, secondo le modalità indicate dal Gestore del Servizio di igiene urbana.

#### **Articolo 11 - Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari**

E' vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, l'abbandono, la distribuzione manuale e l'applicazione sulle auto, di volantini o altro materiale cartaceo di tipo pubblicitario-commerciale.

Tale distribuzione deve essere effettuata all'interno delle cassette postali esistenti delle abitazioni.

#### **Articolo 12 - Norme di civiltà**

In ottemperanza agli artt. 232 bis e ter. del D lgs n.152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale", é vietato nelle strade, nelle piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta e incarti di ogni tipo. Tali rifiuti non potranno più essere abbandonati "sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi".

#### **Articolo 13 - Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato**

1. I proprietari di aree e terreni ubicati nei centri abitati o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo o spazio pubblico devono obbligatoriamente provvedere periodicamente al taglio dell'erba e della vegetazione e mantenere le condizioni igieniche dei luoghi in modo tale da evitare il proliferare di insetti e animali nocivi ed inconvenienti vari, rischio incendi e cadute di rami o foglie negli spazi pubblici.

2. E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali e scarti (sia pure di uso domestico) che rendano indecente e disordinato lo spazio. I rami degli alberi e/o delle siepi che si protendono sulla via pubblica dovranno essere costantemente tagliati. E' obbligo dei proprietari rimuovere con sollecitudine i rami e le foglie cadute sulle strade pubbliche.

3. I proprietari delle aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico ma non ancora utilizzate, oppure aree di pertinenza degli edifici esistenti, devono obbligatoriamente assicurarne il decoro e la pulizia.

#### **Articolo 14- Divieto di abbruciamento.**

1. E' vietato incenerire qualsiasi tipo di rifiuto o residui all'aperto in aree pubbliche o private. Esclusivamente nelle zone rurali, al di fuori dei centri abitati, (secondo la definizione del codice della strada) e non boschive, sono permessi abbruciamenti di residui derivanti dal taglio dell'erba e dalla potatura delle piante, purché adeguatamente essiccati e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire danni e inconvenienti alle persone e all'ambiente o pericolo per la viabilità e dovrà essere evitata l'accensione in periodi di tempo ventoso ed asciutto;
- b. dovrà essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e dai depositi di materiali facilmente infiammabili e dalle linee ferroviarie;
- c. dovrà inoltre essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;

2. Nelle zone boschive e nelle aree contigue il divieto di accensione fuochi è disciplinato dalla L.R.T. 21/03/2000 n.39 "Legge Forestale della Toscana" e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Piano Regionale antincendi e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 48/R del 2003.

#### **Articolo 15 - Barbecue, forni domestici e similari**

1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni relative ad adempimenti di natura edilizia, la collocazione in pianta stabile dei manufatti e/o attrezzature mobili dovrà tener conto delle distanze dalle finestrate e dalle aperture di vani abitabili delle residenze limitrofe, in modo che i fumi non arrechino disturbo e molestie a terzi.

#### **Articolo 16- Divieto lavaggio autoveicoli**

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **Articolo 17- Divieto somministrazione cibo ai piccioni**

E' vietato in tutto il territorio comunale somministrare cibo di qualsiasi tipo ai piccioni che vivono in libertà, al fine di evitarne l'incremento.

#### **Articolo 18 - Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere**

1. Il Comune stabilisce, con specifici provvedimenti, quali sono le strade comunali assimilabili a sentieri e mulattiere, ai sensi dell'art.1 della L.R.25/05/98 n.26 e della L.R.T. n.48 del 27/06/1994 in cui per necessità di tutela ambientale è vietato il transito dei mezzi motorizzati.

2. Possono essere stabilite deroghe unicamente per i mezzi utilizzati per le attività autorizzate connesse con le pratiche agro-forestali, fatto salvo l'obbligo del ripristino, a carico dei beneficiari delle deroghe, dei danneggiamenti causati dal passaggio di tali mezzi.

3. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati per raggiungere eventuali abitazioni presenti ed i mezzi utilizzati dai portatori di handicap e i mezzi di soccorso e protezione civile.

#### **Articolo 19 - Divieto di campeggio**

In tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di campeggio (tende, roulotte, camper) al di fuori delle aree specificatamente attrezzate e autorizzate ai sensi della L.R.T.n.42 del 23/03/2000 e della L.R.30/2013.

## **Articolo 20- Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente**

1. Al fine di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica, per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente, gli Enti incaricati della manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali, provinciali, poste nel territorio comunale, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e delle banchine stradali mediante la rimozione dalla vegetazione infestante.

2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canale e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture e all'ambiente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica ed assicurarsi, nella conduzione delle loro proprietà, di non ostruire le canalette di scolo laterali alle strade comunali.

3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d'acqua, previste dall'articolo 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523 e dall'articolo 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

## **Articolo 21- Manufatti contenenti amianto**

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo materiali di amianto o comunque contenenti amianto.

2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l'utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l'integrità delle strutture.

3. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell'ambiente è vietato:

- frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);
- gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti disposti per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata.

4. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti ed all'Ufficio Ambiente del Comune.

5. In ogni caso in cui l'intervento di bonifica sia imposto da una Ordinanza del Comune, la ditta specializzata esecutrice dei lavori deve presentare all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio delle operazioni, il piano dei lavori debitamente approvato dalla A.S.L. competente per territorio.

6. Le operazioni di rimozione devono avvenire con l'impiego di strumenti adeguati che non comportino dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, al fine di salvaguardare quanto più possibile l'integrità del materiale durante le fasi dell'intervento.

7. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.

8. Il Sindaco o il Dirigente, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al controllo del territorio, Polizia Municipale, ecc. può emettere ordinanza nei confronti di un soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto, affinché lo stesso provveda alla rimozione o alla messa in sicurezza dei materiali stessi. Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, l'ordinanza può essere emessa qualora sia accertato che le condizioni dei materiali da trattare possano comportare rischi per la salute pubblica. Tali rischi devono essere comprovati attraverso controlli analitici e tecnici eseguiti da laboratori e professionisti regolarmente abilitati, i cui oneri sono totalmente a carico del detentore stesso.



### **TITOLO III**

#### **IGIENE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

##### **Articolo 22 - Divieto di sbarrare, intercettare e costruire sui corsi d'acqua**

E' vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente autorità, per cui impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni adiacenti, ne derivano impaludamenti delle aree o dei terreni stessi. In tale evidenza l'autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché di porre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

##### **Articolo 23 - Conduzione dei terreni e delle aree scoperte**

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendoli sempre in buono stato.

Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, di canali artificiali e dei fossi, compresi i consorzi di bonifica dovranno spurgarli e/o reinfossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

##### **Articolo 24 - Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua**

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, devono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti. Da parte dei proprietari, oltre che agli obblighi di natura urbanistica ed a quelli riferiti alle competenze dell'Ufficio Regionale per la tutela del territorio, dovrà essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire condizioni di pericolo per la sicurezza degli uomini e degli animali e dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione o altri mezzi di lotta biologica al fine di evitare la proliferazione di insetti.

##### **Articolo 25 - Formazione di acqua stagnante**

1. Ogni recipiente o manufatto in grado di raccogliere acqua irrigua, di sgrondo o piovana (sottovasi, bidoni, fusti, serbatoi, cisterne ecc.) deve essere svuotato periodicamente per evitare il ristagno e la conseguente proliferazione di insetti.

2. E' vietata la raccolta di acqua stagnante per periodi superiori a 5 giorni. Ove non fosse possibile lo svuotamento delle raccolte esistenti, esse dovranno essere coperte o chiuse da reti a maglia fitta; in caso di raccolte di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile la loro copertura, le stesse dovranno essere periodicamente trattate, a cura e spese dei proprietari, con prodotti ad attività larvicida.

##### **Articolo 26 - Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali**

1. E' vietato gettare nei corsi d'acqua, nelle fosse e nei canali pubblici e privati o depositare anche temporaneamente lungo le loro sponde qualsiasi tipo di materiale e di prodotti o rifiuti, sia allo stato solido che liquido, eccetto i casi contemplati dalla vigente normativa sugli scarichi liquidi in acque superficiali.

2. secondo la vigente normativa di classificazione dei rifiuti i residui delle operazioni di sistemazione e rifacimento dei fossi potranno essere depositati sull'argine purché non contaminati da sostanze estranee ed inquinanti,.

3. Per le procedure di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché per i provvedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 192 e 255 del D.lgs. 03/04/2006 n.152.

#### **Articolo 27- Uso acqua potabile**

1. E' vietato l'uso improprio e smisurato di acqua potabile destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, al fine di evitare consumi anomali e ridurre gli sprechi, particolarmente durante la stagione estiva.
2. Il consumo di acqua del pubblico acquedotto è limitato ai soli usi alimentari, igienici e per le necessità dei cantieri per costruzioni e per altre attività.
3. E' fatto divieto agli utenti privati l'uso del pubblico acquedotto per: annaffiatura di orti e giardini, lavaggio automezzi, lavaggio di strade, riempimento di piscine e quant'altro non sia strettamente inerente agli usi indicati al comma 2.
4. E' fatto divieto assoluto prelevare acqua dalle fontane pubbliche, che insistono nel territorio comunale, per quantitativi superiori a 20 litri a testa/giorno, da effettuarsi esclusivamente con bottiglie od altri contenitori con tale capienza massima.
5. E' fatto divieto attingere con tubi di gomma, canalizzazioni di qualunque genere e tipologia.
6. In condizioni di carenza idrica, il Sindaco emette apposita ordinanza volta alla prevenzione, nonché al sanzionamento di ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile.

### **TITOLO IV SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE**

#### **Articolo 28 - Campo di applicazione**

1. Al presente titolo sono approvate norme indicate nel "Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura" approvato con delibera di C.C. n°5 del 26/2/2018.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate, non allacciate alla pubblica fognatura, come disciplinato dal Regolamento Comunale sugli scarichi.

### **TITOLO V IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI RICOVERO ANIMALI**

#### **Articolo 29 - Allevamenti e ricoveri temporanei**

1. Gli allevamenti o i ricoveri temporanei di animali sono industrie insalubri di 1° classe e debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni e comunque entro i limiti stabiliti dal PTC provinciale e LR 65/14.
2. Gli allevamenti all'aperto saranno costituiti da una parte coperta per il ricovero temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta dell'animale stesso.
3. La parte coperta, qualora non sussistano controindicazioni di ordine zootecnico, dovrà avere pavimentazione con scolo e raccolta di liquame; la parte scoperta dovrà essere mantenuta libera da ristagni ed impaludamenti.

### **Articolo 30 - Trasporto e smaltimento carcasse**

1. Gli oneri per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di animali morti sono a carico dei loro proprietari e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n° 1069/2009 del 21/10/2009 del Parlamento Europeo e del Regolamento UE n° 142/2011 del 25/02/2011.
2. Qualora ricorrano i presupposti previsti dal sopracitato Regolamento CE, l'Autorità Sanitaria Locale potrà autorizzare l'interramento delle carcasse degli animali morti in ottemperanza dell'ordinanza del Sindaco di Gavorrano n° 29 del 02/07/2015.

### **Articolo 31 - Manifestazioni con concentrazione di animali**

L'organizzazione di manifestazioni nelle quali si verificano concentramenti di animali (fiere, mostre, manifestazioni ippiche, manifestazioni cinofile ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune che lo rilascia, sentito il parere delle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.

### **Articolo 32 - Distanze minime tra abitazioni e allevamenti a carattere familiare**

- almeno 50 mt tra ricoveri di animali (porcilaie, pollai e conigliere) a carattere familiare e le abitazioni diverse da quella ove risiede il conduttore dell'allevamento;
- almeno 100 mt tra concimaie e abitazioni diverse da quella ove risiede il conduttore dell'allevamento;
- almeno a 50 mt tra cumuli di letame e abitazioni diverse da quella ove risiede il conduttore dell'allevamento;

In ogni caso il conduttore dell'allevamento deve valutare distanze opportune e misure di mitigazione tali da non recare danno e/o molestie a terzi.

## **TITOLO VI INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

### **Sezione I INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

#### **Articolo 33 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione**

1. E' fatto divieto ai singoli cittadini l'utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di natura biologica. In presenza di agenti infestanti, le sostanze biocidi potranno essere utilizzate, da apposite imprese specializzate, così come disposto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal decreto 7 luglio 1997, n. 274 e successive modificazioni e variazioni.
2. Qualora i cittadini, per la bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) di ambienti esterni e/o confinati, si avvalgono di Aziende di servizio pubbliche o private, queste prima dell'inizio delle operazioni di bonifica ambientale ed igienico - sanitaria, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, un piano generale contenente le modalità di esecuzione degli interventi in questione.
3. Il piano generale organizzativo/operativo, prodotto dalle imprese chiamate ad operare, deve essere presentato all'Amministrazione Comunale sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e deve documentare le modalità d'espletamento del servizio, in particolare:
  - a) redazione di procedure/istruzioni tecniche operative generali da seguire durante le attività di bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione), compresi i materiali e le attrezzature che verranno impiegate, organizzazione del servizio, esecuzione dei controlli e degli interventi di bonifica, piano di rischio delle prestazioni, ecc.;
  - b) qualifica del personale tecnico impiegato nelle operazioni di bonifica;
  - c) documentazione sulle formulazioni biocide (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti) da

utilizzare, con particolare riguardo alla tossicità (uomo, animali, piante ed ambiente in generale), con l'indicazione degli estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità;

d) schede tecniche di sicurezza (aggiornate), relative ai formulati biocidi ed ai principi attivi da impiegare;

e) piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità ambientale;

f) i tempi e le modalità di esecuzione, le specifiche di impiego di ogni formulato e l'eventuale articolazione degli interventi in base alle condizioni ambientali e stagionali.

#### **Articolo 34 - Roditori**

1. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree esterne e confinate, è fatto obbligo del rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 16 agosto 2001, che vieta l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate.

2. Le Aziende di servizio pubbliche o private cui vengono demandate le operazioni di derattizzazione dovranno pertanto essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale allo svolgimento delle operazioni previste, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. n. 39 del 16 agosto 2001.

3. Allo scopo di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di derattizzazione, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.

4. E' fatto assoluto divieto a chiunque di:

- danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
- toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
- introdurre animali domestici non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola all'interno delle aree segnalate dall'intervento;
- abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento;
- toccare o spostare le carogne dei roditori.

#### **Articolo 35 - Insetti molesti**

1. Tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di habitat per lo sviluppo degli insetti molesti, in particolare:

- non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura atti a creare ristagno di acqua (es. fusti, bidoni, vasche, annaffiatoi ecc.)
- non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini singoli o condominiali, in orti, parchi e comunque in ogni area, con l'obbligo di provvedere al più presto al conferimento dei rifiuti presso i siti appositamente attrezzati per lo smaltimento;
- non accatastare o comunque conservare rottami e pneumatici all'aperto, e nel caso non sia possibile è fatto obbligo di coprirli con teloni in plastica ben tesi per evitare il formarsi di ristagni di acqua.

2. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è fatto obbligo di:

- Tenere pulito da erbacce e da rifiuti ed evitare l'accumulo di qualsiasi materiale nelle aree non edificate, adottando tutti i necessari sistemi di protezione anche dalle intrusioni esterne per lo scarico abusivo;
- Provvedere alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, al fine di favorire il deflusso delle acque;
- Predisporre, costruire e gestire qualsiasi superficie che sia esposta alle acque meteoriche, quali tetti e coperture in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse;

- Procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie, onde facilitare il drenaggio delle acque;
- Evitare il formarsi di piccole raccolte d'acqua a seguito dell'utilizzo di teloni in plastica a copertura di mezzi, di apparecchiature e materiale vario.

### **Articolo 36 - Avvelenamenti**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere, abbandonare e/o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o qualsiasi altro preparato che presenti caratteristiche di pericolosità per l'incolumità pubblica, sia umana che degli animali.
2. I medici veterinari sono obbligati a segnalare al Comune e alla Polizia Provinciale competente tutti i casi di sospetto di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza evidenziando il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. L'Amministrazione comunale provvederà ad adottare le necessarie misure di indagine e di repressione del fenomeno oltre che avviare le opportune operazioni per la bonifica delle aree interessate per prevenire altri avvelenamenti.

### **Articolo 37 - Trattamento di piante soggette ad infestazione da "processionaria".**

I proprietari di terreni ed aree private in prossimità di zone abitate sulle cui piante sia stata riscontrata la presenza del parassita denominato "processionaria del pino" (*thaumetopoea pityocampa*) devono provvedere entro la fine del mese di Febbraio di ogni anno, comunque prima che le larve si siano sviluppate, alla esecuzione di tutti gli interventi necessari alla eliminazione della processionaria dalle piante infestate. A livello preventivo gli interventi di lotta biologica, macrobiologica e con mezzi biotecnici dovranno essere eseguiti nel mese di settembre.

## **SEZIONE II QUALITA' DEL VIVERE COMUNE E DEL DECORO URBANO**

### **Articolo 38 - Aree Pubbliche**

A garanzia del decoro e tutela di spazi collettivi ed aree pubbliche, è vietato:

1. spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico da balconi aggettanti direttamente su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico;
2. esporre ad asciugare biancheria, panni ed indumenti, quando ciò possa arrecare danno e disturbo al transito delle persone sottostanti;
3. annaffiare vasi in modo che possa cadere acqua sul suolo pubblico;
4. scolare sul suolo pubblico acqua di lavaggio di aree private;
5. utilizzare balconi, terrazzi ed anche luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
6. manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature e gli impianti su di esso installati, sporcare i giardini e i luoghi pubblici, i muri esterni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, le panchine pubbliche;
7. inserire all'esterno delle abitazioni, elementi estranei al contesto storico urbano (es. bottiglie di plastica);
8. nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi non è consentito calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati e quant'altro sia stato posto per ornamento e per utilità pubblica, gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere, bagnarsi, lavarsi o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
9. scrivere sui muri e affiggere manifesti fuori dai posti a ciò deputati, stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi con regolare autorizzazione;

10. è fatto altresì divieto di accumulare negli spazi pubblici e ai lati delle abitazioni, materiale di qualunque genere e tipologia, salvo casi debitamente comprovati da autorizzare in modo espresso;

11. è esonerato dal divieto sopra citato, il deposito conseguente ad accordi col Gestore Unico dei Rifiuti per il ritiro di materiali ingombranti

Anche le proprietà private, quali corti esterne, giardini e pertinenze di abitazioni singole, caseggiati e condomini, dovranno essere curate dai proprietari, nell'interesse della collettività, mantenendone il decoro e la pulizia, contrastando così la formazione di habitat per insetti ed animali molesti, evitando eventuali pericoli dovuti al degrado di immobili prospicienti sulla pubblica via.

### **Articolo 39- Piccioni ed altri volatili nei centri abitati**

1. Al fine di evitare problemi igienico - sanitari conseguenti alla eccessiva proliferazione e diffusione di piccioni od altri volatili all'interno del centro urbano, è vietato somministrare nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato, cibo ed alimenti.

2. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei piccioni o altri volatili, nonché l'azione meccanica del becco deteriorino le strutture architettoniche, ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo, i proprietari di fabbricati devono provvedere alla chiusura delle aperture che possono rappresentare un habitat ideale per la nidificazione dei volatili, adottare soluzioni idonee ad impedire ai volatili di posarsi e colonizzare, nonché alla tempestiva pulizia del materiale fecale e piume.

3. Qualora l'aumento della popolazione dei volatili non sia ritenuto accettabile dal punto di vista ambientale, per l'insorgere di problemi riguardanti il deterioramento delle strutture architettoniche o dal punto di vista igienico - sanitario, il Settore competente dal punto di vista ambientale, su parere degli Enti istituzionalmente preposti, può autorizzare e disporre interventi ad ampio raggio di contenimento delle popolazioni dei volatili da effettuarsi, sotto il controllo di detti Enti.

## **TITOLO VII - IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE**

### **Articolo 40 - Misure di tutela igienico - sanitaria**

La legge della Regione Toscana n°59 del 20 Ottobre 2009, al Capo II disciplina la "tutela e controllo del benessere degli animali" definendo gli obblighi del responsabile. Il Regolamento 4 agosto 2011, n 38/R detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Gli animali d'affezione o da compagnia, sono giuridicamente definiti dall'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/02/2003 che recita: si intende per "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità."

Con il presente Regolamento Comunale si intende tutelare la convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione per prevenire gli inconvenienti derivanti dal non corretto comportamento degli accompagnatori dei suddetti animali nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

1. Nel centro urbano è consentito solo il possesso di animali da affezione, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio e rischio per la salute pubblica e del vicinato.

2. In ogni caso i proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure di profilassi atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.

3. All'interno del centro abitato è vietato tenere animali della specie bovina, bufalina, suina, equina, ovina e caprina, è altresì vietato tenere galline, piccioni, colombi, conigli e altri animali di bassa corte. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purchè l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorogene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione degli animali da affezione.

4. Sul territorio comunale, esclusivamente al di fuori del centro urbano, è ammesso l'allevamento di piccoli animali per uso alimentare, in numero limitato ed esclusivamente per il consumo diretto del nucleo familiare, con esclusione della loro commercializzazione. I proprietari dovranno provvedere alla pulizia giornaliera dei ricoveri degli animali; evitare il proliferare di mosche e altri insetti, anche attraverso idonei trattamenti disinfestanti ove necessario; evitare impaludamenti e ristagni d'acqua nell'area circostante i ricoveri; evitare accumulo di deiezioni ed altri rifiuti organici.

#### **Articolo 41 - Detenzione di cani**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della sua eventuale cucciolata oltre che dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge per quanto attiene all'anagrafe canina.

3. Si definisce accompagnatore, la persona fisica che ha in custodia anche temporanea uno o più cani anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante la loro permanenza nei luoghi pubblici e/o d'uso pubblico, quali: le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area in cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico l'accompagnatore ha l'obbligo di condurre il cane al guinzaglio e portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità competente. Ha l'obbligo inoltre di evitare che sia compromesso in qualunque modo il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica e/o privata, (es. portoni, gradinate di accesso, veicoli in sosta) evitando le deiezioni o effettuando la loro raccolta ed il loro smaltimento ai termini del presente Regolamento.

5. L'accompagnatore ha l'obbligo di adottare tutti i necessari apprestamenti per garantire la salute fisica e psicologica dell'animale, in modo di evitare che abbai, ululi, guaisca o latri in modo insistente e inequivocabile, disturbando il vicinato.

#### **Articolo 42- Raccolta delle deiezioni solide dei cani**

1. Sulle aree pubbliche e/o d'uso pubblico gli accompagnatori sono obbligati alla rimozione delle deiezioni solide del proprio cane con raccoglitori idonei.

2. Gli accompagnatori hanno l'obbligo di smaltire le deiezioni solide raccolte nei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani.

3. Restano esclusi dagli obblighi enunciati nel presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

#### **Articolo 43 - Aree riservate per lo sgambamento dei cani**

1. L'Amministrazione comunale può individuare nel proprio territorio aree "di sgambamento dei cani", così come previsto dal regolamento per la Tutela degli animali, dove non sussiste l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, purché il cane sia sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore, ed a condizione che non costituisca pericolo per persone o altri animali già presenti o crei danno a piante o strutture esistenti.

2. Le aree di “sgambamento dei cani” sono recintate e segnalate con apposita cartellonistica, dotate di cestini per la raccolta dei rifiuti, di zone di sosta per i proprietari/accompagnatori di cani.
3. Nelle aree di “sgambamento dei cani” gli accompagnatori sono soggetti agli obblighi dell'articolo 40 del presente regolamento.

#### **Articolo 44 - Colonie feline**

1. Colonia felina è un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Il comune provvede a redigere una mappa del territorio su cui sono individuati i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.
3. Il comune affida con apposito atto formale la tutela e la cura delle colonie feline alle Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o a persone che ne facciano richiesta purchè garantiscano la pulizia ed il decoro delle aree in cui insiste la colonia e provvedano ad alimentare gli animali in determinati orari e a rimuovere i contenitori utilizzati per la somministrazione di mangimi e i residui sparsi al suolo al termine del pasto.

### **TITOLO VIII SANZIONI**

#### **Articolo 45 - Controlli e sanzioni**

1. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento gli Agenti di Polizia Municipale. Nell'ambito dell'espletamento delle attività ispettive di propria competenza ARPAT, il Dipartimento della Prevenzione della ASL Toscana Sud Est, la Polizia Provinciale, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ambientali volontarie accertano il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento al Titolo V e al Titolo VII sono punite, ove non costituiscano reato o non siano previste sanzioni specifiche dalla legislazione di settore, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito dei minimi e dei massimi, fissati dall'art.7-bis del D.lgs.267/00, con le modalità previste dalla legge 689/81 e s.m.i.
3. Nella tabella sottostante si definiscono i minimi e i massimi da applicarsi per alcune tipologie di violazioni, per le quali si prevedono importi superiori al minimo della fascia generale sopra detta. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Responsabile dell'area competente.
5. Sono fatte salve disposizioni statali e regionali che, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, prevedano autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

### **TITOLO II**

**articolo 9 e 10 valori minimi e massimi vengono riportate le sanzioni relative al regolamento dei rifiuti**



Articolo 9		
comma 1 - Divieto di abbandono, deposito sul suolo pubblico o aperto al pubblico	€ 300	€ 3.000
comma 2 - Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale	€ 300	€ 3.000
Articolo 10		
comma 1 - Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)	€ 150	€ 600
Errato conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore	€ 100	€ 400
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori dell'ente gestore	€ 50	€ 300
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri e proibiti		
Rifiuti urbani	€ 100	€ 300
Rifiuti urbani ingombranti	€ 100	€ 300
Rifiuti speciali non pericolosi	€ 250	€ 500
Rifiuti speciali pericolosi	€ 500	€ 1000
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti non adeguatamente confezionati	€ 50	€ 200
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore confezionati	€ 100	€ 300
Modalità di conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti nei giorni in cui ha luogo la raccolta	€ .75	€ .300
Modalità di conferimento di rifiuti fuori dall'orario di conferimento previsto.	€ .75	€ .500
conferimento nei contenitori/sacchi destinati alla raccolta differenziata di tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta	€ .75	€ .500
esposizione o deposito del sacco o del bidoncino aperti	€ .25	€ .500
esposizione, nelle zone servite dal servizio domiciliare dei sacchi non in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, o comunque in luogo non concordato con l'Amministrazione Comunale e con il Gestore del Servizio.	€ .25	€ .500
esposizione di sacchi contenenti oggetti taglienti, come vetri o bottiglie rotte	€ .75	€ .500

conferimento di cartoni da imballaggio non accuratamente ridotti di volume, legati, impilati ed esposti conformemente al calendario e alle modalità di raccolta della carta	€ . 75 € . 500
conferimento dei sacchetti di rifiuti domestici e non domestici nei cestini urbani localizzati nelle vie, strade, parchi.	€ . 75 € . 500
inottemperanza all' obbligo per l'utenza domestica che ha richiesto al gestore l'attivazione del servizio accessorio dei tessili sanitari, di comunicare al Gestore la disattivazione di tale servizio entro una settimana dalla mancata esigenza del medesimo	€ . 75 € . 500
Articolo 11 - Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari	€ 150
Articolo 12 - Norme di civiltà	€ 150
Articolo 13 - Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato	€ 200
Articolo 14 - Divieto di abbruciamento	
per residui derivanti da taglio di erba e potature	€ 200
per materiali diversi da erba e potature	€ 250
Articolo 15 Barbecue, forni domestici e similari	€ 150
Articolo 16- Divieto lavaggio autoveicoli	€ . 200
Articolo 17- Divieto somministrazione cibo ai piccioni	€ . 200
Articolo 18 - Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere (fatte salve le sanzioni previste dalla L.R.T 48/94)	€ . 300
Articolo 19 - Divieto di campeggio	€ . 200
Articolo 20- Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente	€ . 200
Articolo 21- Manufatti contenenti amianto	€ . 300
<b>TITOLO III</b>	
Articolo 22 - Divieto di sbarrare, intercettare e costruire sui corsi d'acqua per le violazioni non previste dal D.lgs 152/06b	€ . 200
Articolo 23 - Conduzione dei terreni e delle aree scoperte	€ . 300
Articolo 24 - Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua	€ . 200
Articolo 25- Formazione di acqua stagnante per le violazioni non previste dal D.lg.152/06)	€ . 100
Articolo 26 - Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali fatto salvo quanto previsto . agli artt. 192 e 255 del D.lgs. 03/04/2006 n.152.	€ . 300
Articolo 27- Uso acqua potabile	€ . 200
<b>TITOLO IV</b>	
<b>Sanzioni di cui all' art.25 Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura approvate con delibera di C.C. 5 del 26/2/2018 previste dall'articolo 133 del Dlgs 152/06</b>	
<b>TITOLO V</b>	
(art.28-30) si applica l'art. 45 comma 2 del presente Regolamento per violazioni non previste dal Dlgs 152/06	
<b>TITOLO VI sanzioni approvate</b>	
Articolo 33 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione	€ . 200
Articolo 34 - Roditori	€ . 200
Articolo 35 - Insetti molesti	€ . 200

(fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia)	
Articolo 36 - Avvelenamenti	€. 100
Articolo 37 - -Trattamento di piante soggette ad infestazione da processionaria	€. 100,00
Articolo 38 - Aree Private	
comma 1) 2) 3) 4)	€. 100
comma 5) 6) 7) 8)	€. 200
comma 9) 10) 11)	€. 200
Articolo 39 Piccioni ed altri volatili nei centri abitati	
divieto di cui al comma 1	€. 100
obbligo di cui al comma 2	€. 100
<b>TITOLO VII</b>	
articoli 38-39-40- si applica l'art.45 comma 2 del presente Regolamento	

#### **ART.46 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.26 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni sarà pubblicato sul sito internet e istituzionale del Comune
3. Restano in vigore, in quanto non incompatibili con il presente Regolamento, le altre norme regolamentari comunali in materia.